

REGOLAMENTO

DEL

COMITATO PARITETICO

PROVINCIALE

DEL VOLONTARIATO

Modificato con delibera G.P. n. 18 del 26/01/2011

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DEL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Articolo 1 – Istituzione

E' istituito ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21/02/2005 n. 12 il Comitato Paritetico del volontariato della provincia di Rimini con sede a Rimini.

Articolo 2 – Finalità

Il Comitato paritetico provinciale è preposto al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti Locali con funzione di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.

Il Comitato fissa le priorità per l'azione del centro di Servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare il Comitato contribuisce all'individuazione delle priorità di intervento territoriale per la programmazione dei progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola o in rete fra loro o con altri soggetti istituzionali, per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

Articolo 3 – Ambiti di attività

Il Comitato Paritetico, in aderenza al dettato legislativo regionale e nell'interesse della generalità del mondo del volontariato, mira a realizzare le seguenti attività:

- favorire le Organizzazioni stesse nel reciproco arricchimento di idee, proposte ed esperienze volte a qualificare e sviluppare le iniziative e le attività nelle sue varie componenti, valorizzandone le attitudini e le peculiarità attraverso il confronto, la condivisione e la valutazione di diverse esperienze iniziative, competenze;
- stimolare la maturazione di un modello culturale ispirato ai valori della persona e della solidarietà, condiviso nell'ambito del terzo settore e delle istituzioni pubbliche, capace di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative di solidarietà, sui temi del disagio sociale, della emarginazione, dell'immigrazione, della povertà, della difesa dell'ambiente, della cooperazione internazionale e della educazione non intesa unicamente come problema di

istruzione, ma come introduzione alla realtà e al suo significato per la crescita civile e sociale;

- promuovere linee di indirizzo per la programmazione sociale di zona;
- stimolare il dibattito e la elaborazione culturale sulle materie sulle quali si dispiega l'attività del volontariato;
- collaborare attivamente allo sviluppo del volontariato giovanile raccordandosi a tal fine con l'associazione provinciale degli enti di servizio civile –COPRESC;
- contribuire allo sviluppo e alla maturazione del diritto/dovere di cittadinanza europea.

Articolo 4 - Composizione

Il Comitato è composto da 18 membri di cui 9 rappresentano gli enti locali e 9 sono espressione delle organizzazioni di volontariato.

Per gli Enti Locali verrà nominato: 1 rappresentante della Provincia, 4 rappresentanti di ogni zona sociale, nominati dai Comitati di Distretto (Assessori ai Servizi Sociali o loro delegati), per un totale di 9 membri.

I 9 membri che rappresentano i vari settori delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte al Registro Provinciale del volontariato, vengono designati democraticamente dalle Organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai registri provinciali, riunite in assemblea.

La sostituzione di componenti eletti dalla assemblea provinciale del volontariato, a seguito di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità o impedimento, avviene con il primo dei non eletti risultante dagli atti della Assemblea medesima. Qualora non sia possibile applicare tale meccanismo, il Comitato procede alla cooptazione di un componente che in sede di votazione sarà proposto dalla maggioranza dei componenti effettivi rappresentanti il volontariato, rispettando per quanto possibile il settore di appartenenza del componente sostituito.

E' invitato permanente senza diritto di voto il rappresentante stabilmente nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

La partecipazione ai lavori del Comitato potrà essere estesa, su deliberazione dello stesso ed a solo titolo consultivo, ad altri soggetti rappresentativi del volontariato ed esperti del settore. Con le stesse modalità potranno, altresì, intervenire ai lavori del Comitato rappresentanti di altri organismi pubblici, sempre su richiesta del Comitato.

Il Comitato paritetico resta in carica tre anni, può essere rieletto e comunque esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato successivo, nominato anch'esso sia dalle istituzioni che dalla rappresentanza del Volontariato.

Le cariche sono gratuite.

Articolo 5 - Organi

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, in rappresentanza delle due componenti.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vice presidente vengono eletti a maggioranza all'interno del Comitato Paritetico dai rappresentanti con diritto di voto, restano in carica due anni, prorogabili fino ad un massimo di un anno e comunque fino al rinnovo delle cariche.

Qualora la presidenza sia affidata all'Assessore Provinciale competente per materia, la vicepresidenza sarà affidata ad uno dei componenti del comitato eletti in rappresentanza del volontariato. Diversamente, qualora la presidenza sia affidata ad uno dei componenti rappresentante del volontariato, la vicepresidenza è affidata direttamente all'assessore provinciale competente per materia.

Sono compiti del Presidente :

- convocare e presiedere le sedute del Comitato;
- coordinare la corretta esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- svolgere ogni attività utile al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Comitato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di sua spettanza vengono esercitate dal Vice presidente o altro consigliere delegato.

Segreteria

La segreteria è affidata a personale incaricato della Provincia.

Per ogni riunione validamente convocata e che abbia raggiunto il numero legale, sarà curata la redazione di un resoconto sommario da cui risulti in modo chiaro e sintetico,

il contenuto delle deliberazioni assunte, dei pareri espressi e delle prese d'atto, specificando per ogni oggetto le modalità e l'esito della votazione.

Il resoconto deve essere inviato ai componenti presenti ed assenti del Comitato entro 15 giorni dallo svolgimento della seduta, e posto in votazione per l'approvazione, con eventuali modifiche ed integrazioni se richieste, al primo punto all'Odg. nella prima seduta utile successiva.

Articolo 6 - Deliberazioni del Comitato Paritetico.

Il Comitato paritetico è regolarmente riunito, con validità, se sono presenti due terzi dei rappresentanti con diritto di voto.

Il Comitato paritetico delibera in conformità alle finalità del presente regolamento. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato si riunisce presso i locali della Provincia, su convocazione del Presidente, di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario lo stesso Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve essere fissata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutte le convocazioni del Comitato paritetico devono avvenire tramite fax o e-mail previa conferma, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, contenete l'indicazione della data, ora, sede e argomenti che verranno trattati.

In caso di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto a 48 ore.

Art. 7 – Sede

Il Comitato ha la propria sede presso la Provincia di Rimini, in Via Dario Campana, 64.

La Provincia supporterà le attività organizzative del Comitato, in particolare per quanto attiene le sale per le riunioni, il materiale di segreteria, il personale.